

**ANTONIO
RADICE**

**GN = RADICE
ANTONIO
C = IT**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

per **DOTT. LUCA SBARDELLA** (C.F. SBRLCU74H03D810W), nato a Frosinone il 3.6.1974 e residente in Arce (FR) alla Via Valle n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Radice, C.F. RDCNTN61S12E335N (P.E.C. avvantonio.radice@pecavvocatifrosinone.it e FAX n.0775950604), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Angelo Maria Terenzi, C.F. TRNNLM63E31I838D (P.E.C. avv.angelomariaterenzi@pec.it e FAX n.0775950604), entrambi con Studio in Ceprano (FR), Via V.Alfieri n.32, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi (C.F. PZZMCL62D12H501Z, P.E.C. marcellopizzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma, Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8, come da procura in calce al presente atto **-ricorrente-**

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giorgione n.106, 00147-Roma;

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giorgione n.106, 00147-Roma, ai fini del presente atto domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n.12, 00186-Roma;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venti Settembre n.97, 00187-Roma, ai fini del presente atto domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186-Roma, Via dei Portoghesi n.12;

-resistente-

e nei confronti di

SASSO MARCELLO ANTONIO (C.F. SSSMCL69E25F842V), nato a Nardò (Lecce) il 25.5.1969, presso Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce-Ufficio territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi iva, Viale San Nicola n.2, 73100-Lecce;

-controinteressato-

per l'annullamento e/o la riforma

-del provvedimento in data 3.10.2019, reso pubblico mediante affissione nei locali dell'Agenzia delle Entrate (all.1), con il quale sono stati comunicati i risultati della seduta del 3.10.2019, per la parte relativa al punteggio attribuito al ricorrente (52,61), comportante il mancato superamento della prova e quindi la mancata ammissione alle fasi successive del "concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia" di cui al bando prot.146687 del 29.10.2010 (all.2);

-del verbale della Commissione d'esame relativo alla seduta del 3.10.2019, allo stato non conosciuto e per il quale si è avanzata istanza di accesso agli atti in data 21.10.2019 (all.3), ed il cui accesso è stato differito al termine delle operazioni concorsuali (all.4), limitatamente alla valutazione di 52,61 attribuita al ricorrente;

-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d'esame, allo stato non conosciuti, ed in particolare quelli (se esistenti) relativi alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove nonché quelli di attribuzione del punteggio per i titoli, nei limiti indicati nel primo motivo di impugnazione;

-di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, adottato dalla Commissione d'esame, dalle Sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle Entrate, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e comunque afferente al concorso di cui al Bando prot.146687 del 29.10.2010 e, in subordine,

per l'annullamento

-del medesimo provvedimento in data 3.10.2019, reso pubblico mediante affissione nei locali dell'Agenzia delle Entrate (all.1), con il quale sono stati comunicati i risultati della seduta del 3.10.2019, con riferimento all'intero suo contenuto;

-del verbale della Commissione d'esame relativo alla seduta del 3.10.2019, allo stato non conosciuto e per il quale si è avanzata istanza di accesso agli atti in data 21.10.2019 (all.3), ed il cui accesso è stato differito al termine delle operazioni concorsuali (all.4);

-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d'esame, allo stato non conosciuti, ed in particolare quelli (se esistenti) relativi alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove nonché quelli di attribuzione del punteggio per i titoli;

-di tutti i provvedimenti di nomina della Commissione e di modifica della sua composizione, laddove non sia stata prevista la presenza del membro-integrato di esperto in public management;

-dell'Atto del Direttore dell'Agenzia prot.119931 del 27.7.2016 (all.5) di nomina dell'esperto in public management, ove si ritenga che lo stesso non sia stato

nominato membro effettivo-integrato della Commissione d'esame, nonché di eventuali atti, provvedimenti, documenti, metodologie e simili, prodotti dal predetto esperto, allo stato non conosciuti;

-di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, adottato dalla Commissione d'esame, dalle Sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle Entrate, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e comunque afferente al concorso di cui al Bando prot.146687 del 29.10.

FATTO

1. Con Bando di concorso prot. n. 146687 del 29.10.2010 (all.2), l'Agenzia delle Entrate avviava un concorso pubblico, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

2. Al fine di verificare i requisiti e le attitudini professionali dei candidati, l'art.8 del bando prevedeva una prova, integrata da colloquio, articolata in due fasi: una prima fase consistente nell'esposizione, da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale (volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali); una seconda fase consiste in un colloquio sulle materie indicate al comma 3 del citato art.8; nell'ambito della prova orale, infine, sarebbe stata accertata la conoscenza

della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, la capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

3. Per la valutazione dei titoli, la Commissione disponeva di un punteggio massimo pari a 100, da attribuire ai titoli indicati all'art.7 del Bando.

Per la valutazione della prova di cui all'art. 8, la Commissione esaminatrice disponeva di un punteggio massimo pari a 100; per il superamento della prova, il candidato avrebbe dovuto ottenere la votazione di almeno 70/100.

4. Il ricorrente Luca Sbardella presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso e, in data 3.10.2019, sosteneva la prova di cui al citato art. 8 del Bando, all'esito della quale la Commissione gli attribuiva il punteggio di 52,61, insufficiente per il superamento della prova e quindi per l'utile collocazione nella graduatoria di merito.

5. Con nota in data 21.10.2019 (all.3), il ricorrente avanzava istanza di accesso onde prendere visione ed estrarre copia della verbalizzazione di tutte le operazioni inerenti lo svolgimento della propria prova orale sostenuta in data 3 ottobre 2019, compresa la analitica modalità di determinazione della votazione finale (prova orale e titoli) unitamente ai predeterminati criteri di valutazione; richiedeva altresì di prendere visione della verbalizzazione delle operazioni inerenti l'elaborazione ed individuazione nella medesima giornata delle domande da inserire nelle tre urne.

6. Con nota del 31.10.2019 (all.4), l'Agenzia delle Entrate differiva l'accesso agli atti al termine delle operazioni concorsuali.

*** **

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria di merito, nonché di proporre motivi aggiunti non appena acquisiti i verbali della Commissione d'esame e gli altri atti oggetto di istanza di accesso e dell'istanza istruttoria di cui al presente atto, allo stato il ricorrente eccepisce e contesta i provvedimenti impugnati, che sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'interesse al ricorso.

Ai sensi di quanto previsto all'art.8, comma 5, del Bando di concorso, non avendo il ricorrente ottenuto la votazione di almeno 70/100 (ma solo la votazione di 52,61), la prova si intende non superata.

Il mancato superamento della prova determinerà la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria finale di merito; allo stesso viene comunque preclusa la possibilità di risultare vincitore dei posti messi a concorso.

Il risultato della prova orale di cui all'art.8 del Bando, come espresso dalla Commissione d'esame nella seduta del 3.10.2019, assume quindi valore e contenuto di provvedimento immediatamente lesivo per il ricorrente, ciò che giustifica la proposizione del presente ricorso, al quale farà seguito l'impugnazione della graduatoria finale.

Con il presente ricorso, quindi, si tende -in via principale- alla rettifica del punteggio assegnato al ricorrente dalla Commissione d'esame, per i titoli, nonché all'esito della prova sostenuta nella seduta del 3.10.2019 e -in via

subordinata- all'annullamento della prova in tale data svolta da tutti i candidati dinanzi a detta Commissione, per i seguenti

MOTIVI

IN VIA PRINCIPALE: annullamento del punteggio attribuito al ricorrente per i titoli e per la prova orale in esito alla seduta della Commissione in data 3.10.2019.

- 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Bando di concorso, per omessa e/o illegittima applicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova orale. Mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Violazione del giusto procedimento. Violazione della legge n. 241/90, per carenza di motivazione e/o omessa indicazione di elementi essenziali dell'atto amministrativo.**

Il bando prevede (articolo 8, comma 3) l'articolazione della prova orale in due fasi.

La **prima fase** consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta a accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Al riguardo, nel colloquio la Commissione chiedeva al ricorrente semplicemente di esporre le proprie esperienze professionali.

Il Dott. Luca Sbardella, quindi, esprimeva di prestare servizio nell'Agenzia delle Entrate dall'anno 2000, e di aver svolto le seguenti funzioni di coordinamento:

- Audit manager presso la Direzione Regionale del Lazio (2009/2014);
- Direttore Ufficio territoriale di Formia (2014/2015), dirigendo una struttura di circa 80 unità;
- Direttore Ufficio territoriale di Frascati (2017/2019), dirigendo una struttura di circa 40 unità;
- Direttore Ufficio territoriale di Roma 5 (dal 3.6.2019 ad oggi), dirigendo una struttura di circa 90 unità e gestendo una platea di contribuenti di circa un milione di unità.

Aggiungeva di disporre di una laurea in economia e commercio (voto 110 e lode Università La Sapienza di Roma), di due abilitazioni professionali (dottore commercialista e revisore contabile), di incarichi di revisione svolti in enti pubblici (2002/2005), di un master in auditing e controllo interno (2007–Università degli Studi di Pisa).

Per una più dettagliata elencazione delle esperienze professionali del ricorrente, si allega al presente ricorso il curriculum aggiornato del Dott. Luca Sbardella (all.6).

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente avrebbe dovuto, per tale fase, conseguire necessariamente un punteggio elevato, in virtù dei ruoli ricoperti in passato e considerando inoltre che attualmente dirige uno degli uffici più grandi e complessi dell'intero territorio nazionale dell'amministrazione finanziaria.

Dal risultato della seduta (attribuzione del punteggio 52,61) non è dato comprendere la metodologia ed i criteri adottati dalla Commissione di esame per valutare la prima fase, né l'iter logico dalla stessa seguito, con conseguente violazione del bando di concorso, posto che l'attribuzione di un punteggio

costituisce l'esito della valutazione, che tuttavia deve essere conseguente alla verifica di criteri valutativi predeterminati.

Di tutto ciò non vi è menzione nei risultati della seduta pubblicati.

La **seconda fase** consiste in un colloquio vertente sulle materie indicate all'art.8, comma 3, del bando.

Al ricorrente sono state sottoposte tre domande, aventi ad oggetto:

1) **la revocazione**, domanda alla quale il ricorrente ha risposto esponendo tutta la disciplina prevista dall'art. 64 del d.lgs. 546/1992, specificando la distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria, i casi specifici di cui all'art.395 c.p.c., indicando la competenza del medesimo giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata, specificando i termini e le modalità di proposizione (atto di citazione); a domanda del commissario Dott. Egidi, affermava l'esperibilità della tutela cautelare nell'ambito del giudizio di revocazione; a domanda del Presidente Dott. Saverio Felice Mannino, enunciava i casi di utilizzabilità di detto strumento processuale;

2) **la convenzione triennale tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze**; domanda alla quale il ricorrente rispondeva richiamando la fonte normativa dello strumento convenzionale (d.lgs 300/1999), evidenziandone la durata triennale con adeguamento annuale, che si tratta di uno strumento di pianificazione cui deriva la elaborazione del budget e l'assegnazione degli obiettivi alle strutture operative; esponeva analiticamente gli obiettivi di budget ed in particolare specificava tutta la analitica strutturazione della strategia di compliance, evidenziando altresì gli strumenti operativi (comunicazioni preventive di anomalie, dichiarazione precompilata, ecc.);

3) **il decentramento finanziario**; domanda a cui il ricorrente rispondeva esponendo la riforma del titolo V della Costituzione, evidenziava i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale (art. 118) e le modalità di finanziamento degli enti territoriali, specificando la disponibilità di tributi propri e di compartecipazione al gettito dei tributi erariali; a domanda della Commissione, evidenziava la natura di tributo proprio della tasi (per i comuni) e dell'irap (per le regioni); evidenziava che i tributi erariali sono retrocessi agli enti territoriali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; su domanda del Dott. Egidi, evidenziava che anche il Ministero dell'Interno retrocede le risorse; si svolgevano poi i colloqui relativi ad informatica ed inglese, nel quali il ricorrente dimostrava ampie conoscenze.

Alla luce di quanto sopra, il punteggio attribuito è manifestamente illogico, dovendo ritenersi che l'esito della prova di cui all'art. 8 del Bando dovesse comportare per il ricorrente la valutazione di almeno 70/100, con conseguente superamento della prova stessa.

La commissione esaminatrice, inoltre, non si è attenuta né alle indicazioni di cui punto 7 del bando (per i punteggi attribuiti ai titoli) e né a quelle relative alla prima fase del colloquio, finalizzata ad “ *...accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali...*”, non avendo posto al ricorrente alcuna domanda idonea all'accertamento delle capacità manageriali.

L'omissione ha certamente penalizzato il ricorrente, in considerazione dei titoli di studio e di servizio posseduti e sopra indicati, ed inoltre alla luce della

notevole esperienza manageriale maturata nella direzione degli uffici dove ha prestato la propria attività lavorativa; ove le capacità manageriali e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali fossero state valutate dalla Commissione, ne sarebbe certamente conseguito un punteggio sufficiente al superamento della prova.

La valutazione compiuta dalla Commissione viene qui integralmente contestata, siccome viziata da eccesso di potere, con riferimento sia alla prima fase e sia alla seconda fase; chiedendosi quindi l'annullamento del punteggio attribuito ed una sua rideterminazione, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova dinanzi ad altra Commissione d'esame.

Manifestamente illogica appare anche la valutazione dei titoli (che quindi deve essere oggetto di riesame) posto che avendo la Commissione a disposizione un punteggio pari a 100, attribuibile secondo le sotto-categorie indicate all'art. 7 del bando, il punteggio di 0,85 attribuito al ricorrente è del tutto irragionevole, illogico e non parametrato ai punteggi previsti al citato art.7; la mancata conoscenza dei criteri di predeterminazione dei punteggi nonché del verbale con cui la Commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio di 0,85 non consente, allo stato, una più articolata e compiuta enunciazione dei vizi dell'atto.

Per quanto sopra, si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti, non appena a conoscenza di tutti i verbali della Commissione di esame, che qui comunque si impugnano, per l'omessa e/o illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione e/o per la loro illegittima applicazione.

*** **

L'accoglimento del precedente motivo di ricorso, e quindi l'annullamento dei

risultati della seduta del 3.10.2019 (e del relativo verbale della Commissione d'esame, ancorché non conosciuto), limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, comporterebbe la riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la valutazione della prova di cui all'art.8 del Bando relativamente al solo ricorrente.

Analogamente dovrebbe procedersi per una nuova valutazione dei titoli.

Ove codesto Collegio non dovesse ritenere fondato il motivo di ricorso di cui sopra, si chiede che codesto On.le TAR adito si pronunci anche sugli ulteriori subordinati motivi di illegittimità.

*** **

IN VIA SUBORDINATA: annullamento dei risultati della seduta del 3.10.2019 e del verbale della Commissione d'esame relativo alla medesima seduta.

2. Violazione dell'art.6, comma 1, del bando di concorso; violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in public management e/o illegittima composizione della Commissione di esame per mancata integrazione della Commissione con un esperto di public management; violazione dell'art.8 del Bando per mancato e/o insufficiente svolgimento della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali.

2.a. L'art.6, comma 1, secondo periodo, del Bando di concorso prescrive: “*La Commissione è integrata da un esperto in public management*”; il secondo comma aggiunge che alla Commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica.

Mentre l'integrazione della Commissione con esperti nella lingua straniera e

nell'informatica è facoltativa, l'integrazione della Commissione con un esperto di public management è obbligatoria.

Pur essendo stato nominato (all.5), tale esperto di public management non ha preso parte ai lavori della Commissione, quantomeno nella seduta del 3.10.2019.

La presenza obbligatoria dell'esperto di management, secondo le prescrizioni del bando, rispondeva evidentemente alla necessità di avere tra i componenti della Commissione un esperto in grado di valutare sia quanto oggetto della suddetta prima fase (*"...volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali..."*: cfr. art.8, comma 3 del Bando), e sia quanto oggetto della seconda fase (vertendo il colloquio anche sull'organizzazione e gestione del personale, nonché sulla pianificazione e controllo di gestione).

In assenza dell'esperto in public management, peraltro, al ricorrente non è stata rivolta alcuna domanda in tema di organizzazione e capacità manageriali, benché nella "prima fase" ciò dovesse costituire oggetto di particolare accertamento, secondo quanto previsto nel Bando.

Il contenuto della prova orale (prima e seconda fase), è stato già esposto in relazione al primo motivo di ricorso, ed a tale esposizione si fa integrale rinvio per ribadire che al Dott. Sbardella non è stata posta alcuna domanda tesa ad accertare le sue capacità manageriali, essendosi limitata la Commissione a richiedere al ricorrente di esporre la proprie esperienze professionali, a rivolgergli tre domande inerenti le materie oggetto della seconda fase, a verificare le conoscenze del candidato in informatica e nella lingua inglese.

Nulla che consentisse di accertare le capacità manageriali.

Tanto rappresentato in fatto, deve richiamarsi l'orientamento pacifico e consolidato della giurisprudenza secondo cui la commissione d'esame in un concorso pubblico opera come collegio perfetto (può, dunque, deliberare solo con la presenza di tutti i membri).

Si veda, ad esempio, Tar Lazio, sez. III bis, 14 novembre 2018, n.10964 (e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, III, 17 luglio 2018 n.4331; T.A.R. Lazio-Roma, I, 11 ottobre 2017 n.10185; Consiglio di Stato, IV, 12 novembre 2015 n.5137; T.A.R. Sicilia-Palermo, III, 18 novembre 2014 n.2915; Consiglio di Stato, I, 11 luglio 2011 n.1286), secondo cui le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono collegi perfetti allorché esplicano attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati.

La regola del collegio perfetto deve trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati; e ciò non è avvenuto nel caso de quo, sicché si appalesa l'illegittimità della valutazione compiuta.

Valutazione che, peraltro, è chiaramente lesiva della posizione del ricorrente il quale, avendo un'ampia esperienza in materia, comprovata dal suo curriculum professionale, non ha potuto vedersi riconosciuta tale esperienza e qualificazione, non essendovi tra i componenti della Commissione -nella seduta in questione- alcuno che avesse specifiche competenze di public management.

D'altra parte, se tra i componenti della Commissione vi fossero state figure esperte in grado di compiere tale valutazione, non vi sarebbe stata la necessità di prevederne espressamente la nomina nel bando di concorso.

In definitiva, pur avendo il bando prescritto chiaramente la necessità che la Commissione fosse integrata con l'esperto di public management, e pur essendo stato tale esperto nominato, la sua assenza nella seduta della Commissione per cui è ricorso ha precluso la corretta valutazione del ricorrente che, illegittimamente, ha ottenuto un punteggio non commisurato (ma sottodimensionato) alla sua reale esperienza e competenza.

La presenza in Commissione di un esperto in management avrebbe certamente determinato, a favore del ricorrente, un punteggio superiore a 70/100 richiesto per il superamento della prova; la sua assenza, viceversa, ha determinato certamente una lesione del ricorrente nell'ottenimento del punteggio dovuto.

La compresenza di tutti i componenti della Commissione costituisce un indefettibile requisito di legittimità delle operazioni di valutazione, laddove esse -come nel caso di specie- si connotino per la loro discrezionalità valutativa; l'assenza dell'esperto in public management, oltre all'illegittimità, ha determinato anche la lesività degli atti impugnati, stante l'inadeguata valutazione delle esperienze e capacità manageriali del ricorrente che, invece, avrebbe conseguito una maggiore considerazione delle proprie capacità manageriale tanto da ottenere un punteggio utile al superamento della prova.

2.b. L'Atto di nomina dell'esperto in public management (all.5) presenta alcuni caratteri di ambiguità.

Da un lato, stabilisce che la Commissione d'esame "*è integrata, come previsto dall'art.6, comma 1, del bando di concorso, dal prof. Renato Ruffini, in qualità di esperto di public management*", così prevedendo che lo stesso faccia parte integrante della Commissione, cioè sia membro effettivo della stessa; d'altra

parte, tuttavia, prevede che lo stesso svolga *“attività di supporto ed ausilio alla Commissione d’esame nella definizione della metodologia più idonea per la valutazione delle competenze e delle capacità manageriali dei candidati”*, potendo sembrare, quindi, che egli non faccia parte della Commissione, ma sia una sorta di “consulente” esterno.

L’unica interpretazione che appare conforme al bando è quella secondo cui l’esperto di public management sia un componente effettivo della Commissione (integrata, con la sua nomina), e che quindi l’attività di “supporto ed ausilio” debba intendersi come attività da svolgersi all’interno della Commissione, nel corso delle sedute.

Così inteso l’Atto del Direttore, resta confermato il vizio denunciato nel precedente punto 2.a per l’omessa partecipazione dell’esperto in public management alla seduta del 3.10.2019.

Ove invece volesse ritenersi che il provvedimento del Direttore prot.119931/2016 vada interpretato come atto di nomina di un consulente esterno alla Commissione (e fermo restando che -allo stato- non si conoscono gli atti in cui tale consulenza si sarebbe concretizzata), detto provvedimento si rivelerebbe illegittimo -e in detti limiti viene impugnato con il presente ricorso- per evidente violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 1, del Bando.

In ogni caso, la mancata formulazione di domande tese ad accertare la capacità manageriale del candidato, nonché l’assenza di un esperto di public management nella seduta della Commissione del 3.10.2019 in grado di compiere tale accertamento, rendono illegittimi l’operato della Commissione nella suddetta seduta, e quindi i provvedimenti ed atti che ne sono derivati; in primo luogo gli

esiti della stessa, pubblicati in data 3.10.2019 (all.1).

3. Violazione dell'art.12 del DPR n.487 del 9.5.1994, per omessa e/o illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione nonché per il momento di determinazione dei quesiti.

Il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, all'art.12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali) recita: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali non sono state rese note, nonostante l'istanza di accesso presentata.

Una più compiuta contestazione potrà essere articolata successivamente all'acquisizione dei verbali della Commissione d'esame; in tal senso si avanza espressa riserva.

Sin d'ora, tuttavia, si contesta l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e/o l'illegittimità degli stessi, desumibile dai punteggi assegnati in esito alla seduta del 3.10.2019, non rispondenti all'effettivo andamento della prova. E ciò quanto meno relativamente al ricorrente, che si visto assegnare un punteggio al di sotto della soglia prevista per il superamento della prova, pur avendo sostenuto brillantemente l'esame.

La Commissione, inoltre, ha operato in violazione dell'art.12 citato anche con

riferimento al momento della redazione e formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati, che non sono stati determinati *“immediatamente prima”* dell’inizio della prova orale.

Le domande poste nella seduta del 3.10.2019, infatti, erano in gran parte la riproposizione di quelle poste nelle sedute precedenti, con ciò evidenziandosi la loro predisposizione in un momento antecedente.

La giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna, II, 29.10.2018 n.921) ha evidenziato l’inderogabilità della suddetta previsione normativa, che *“persegue una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova con violazione del principio della par condicio”* (cfr. anche Consiglio di Stato, V, 20.4.2016 n. 1567; nello stesso senso Cons.St., V, n.160/2008 e n.4/2007).

Rilevata la *“discontinuità”* fra l’attività di determinazione dei quesiti e l’espletamento della correlata prova, la giurisprudenza citata ha ritenuto *“viziate le attività successivamente poste in essere dalla Commissione”*.

Il principio, applicabile anche nel caso de quo, determina l’accoglimento del presente motivo di ricorso.

ISTANZE ISTRUTTORIE

In via istruttoria, si deposita la documentazione sopra indicata e si chiede inoltre che codesto Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare all’Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio di tutti i provvedimenti impugnati, ed in particolare:

-il verbale della Commissione d’esame relativo alla seduta del 3.10.2019, allo stato non conosciuto;

-tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d'esame, allo stato non conosciuti, ed in particolare quelli (se esistenti) relativi alla determinazione delle domande di cui alla prova orale nonché quelli relativi alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli (art.7 del Bando) e della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali (ar.8 del Bando);

-tutti i provvedimenti di nomina della Commissione e di modifica della sua composizione;

-tutti gli atti, provvedimenti, documenti, metodologie e simili eventualmente prodotti dall'esperto in public management, prof. Renato Ruffini, allo stato non conosciuti;

-di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, adottato dalla Commissione d'esame, dalle Sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle Entrate, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e comunque afferenti al concorso di cui al Bando prot.146687 del 29.10.2010.

Si chiede infine che codesto Ecc.mo Giudice adito voglia altresì disporre ogni ulteriore incumbente istruttorio ritenuto opportuno o necessario.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR adito, respinte tutte le eccezioni avversarie, voglia:

1) in via principale: accogliere il primo motivo del presente ricorso e conseguentemente annullare la valutazione dei titoli nonché gli esiti della Commissione d'esame relativamente alla seduta del 3.10.2019 limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, ordinando la riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la nuova

valutazione dei titoli e per la rideterminazione del punteggio relativo alla prova di cui all'art.8 del Bando, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa da parte del solo ricorrente;

2) in via subordinata: accogliere i motivi n.2 e n.3 del presente ricorso e, per l'effetto, annullare la seduta della Commissione d'esame del 3.10.2019 ed il relativo verbale, ordinando la ripetizione dell'intera prova svoltasi dinanzi ad essa in tale data;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;

4) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Con riserva di integrare, variare e meglio precisare il contenuto del presente atto e di presentare motivi aggiunti o meglio esplicitare i motivi dedotti.

Con riserva altresì di ogni più ampio mezzo istruttorio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il ricorso riguarda controversia di pubblico impiego per cui il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 325,00.

Ceprano/Roma, 30.11.2019

Avv. Antonio Radice

Angelo Maria Terenzi